

# UNGHERIA

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA <sup>1</sup>

(adottata il 18 agosto 1949 dall'Assemblea Nazionale)

### Preambolo

Il glorioso esercito della grande Unione sovietica ha liberato il nostro paese dal giogo dei fascisti tedeschi, infranto il dominio politico antidemocratico dei proprietari terrieri e dei grandi capitalisti e schiuso al nostro popolo lavoratore il cammino dell'evoluzione democratica. Giunta al potere in virtù delle sue lotte accanite contro i padroni ed i difensori dell'antico regime, la classe operaia alleata ai contadini laboriosi ha ricostruito, con l'aiuto disinteressato dell'Unione sovietica, il nostro paese devastato dalla guerra. Sotto la direzione della classe operaia, agguerrita nel corso di lotte secolari e arricchita dalle esperienze della Rivoluzione socialista del 1919, appoggiandosi all'Unione sovietica, il nostro paese progredisce nella costruzione del socialismo, seguendo la via della democrazia popolare.

La Costituzione della Repubblica popolare di Ungheria, indicando il cammino dell'evoluzione futura, è l'espressione dei cambiamenti fondamentali che hanno avuto luogo nella struttura economica e sociale del nostro paese, del risultato di queste lotte e di questo lavoro di ricostruzione.

### CAPITOLO I

#### LA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA

ART. 1 — L'Ungheria è una Repubblica popolare.

ART. 2 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria è uno Stato di operai e di contadini lavoratori.

2) Nella Repubblica popolare di Ungheria tutto il potere appartiene al popolo lavoratore. I lavoratori della città e della campagna esercitano il loro potere mediante deputati eletti e responsabili verso il popolo.

ART. 3 — La Repubblica popolare di Ungheria protegge così la libertà e il potere dei lavoratori ungheresi come l'indipendenza del paese; lotta contro ogni forma di sfruttamento ed organizza le forze sociali per la costruzione del socialismo. Nella Repubblica popolare di Ungheria si realizza la stretta unione degli operai e dei contadini lavoratori sotto la guida della classe operaia.

<sup>1</sup> Il 13 novembre 1918, il potere regio cessava in Ungheria. Il 1° marzo 1919, Horthy era nominato reggente e manteneva le antiche forme costituzionali, regime che durò fino al 1944. Il 6 ottobre di quell'anno, l'armata russa varcava la frontiera ungherese e nel dicembre si costituì il governo provvisorio di Debreczen. Nel novembre 1945 ebbero luogo le elezioni e l'Assemblea nazionale votò la legge costituzionale del 31 gennaio 1946 che istituiva la Repubblica. Nuove elezioni ebbero luogo il 15 maggio 1949. La nuova Camera approvò il progetto di Costituzione che trasformava l'Ungheria in Repubblica popolare.

CAPITOLO II  
ORDINAMENTO SOCIALE

ART. 4 — 1) Nella Repubblica popolare di Ungheria la massima parte dei più importanti mezzi di produzione è proprietà dello Stato, delle organizzazioni pubbliche o delle cooperative. Mezzi di produzione possono trovarsi anche in mani private.

2) Nella Repubblica popolare di Ungheria la forza direttiva è il potere del popolo. I lavoratori eliminano progressivamente gli elementi capitalisti e stabiliscono sistematicamente l'ordinamento economico socialista.

ART. 5 — La vita economica della Repubblica popolare di Ungheria è regolata da un piano economico nazionale fissato dallo Stato. Lo Stato, basandosi sulle imprese collettive, sul sistema bancario di Stato, sulle stazioni di macchine agricole, dirige e controlla l'economia nell'interesse dello sviluppo dei mezzi di produzione, dell'aumento dei beni pubblici, dell'elevazione costante del livello di vita materiale e culturale dei lavoratori e del rafforzamento della difesa nazionale.

ART. 6 — Sono beni del popolo intero, proprietà dello Stato e delle collettività locali: le ricchezze del sottosuolo, le foreste, le acque, le sorgenti di energia naturale, le miniere, le imprese industriali importanti, i mezzi di comunicazione (ferrovie e trasporti per via acquosa ed aerea), le banche, la posta, il telegrafo, il telefono, la radio, le aziende agricole organizzate dallo Stato (fattorie di Stato, stazioni di macchine, impianti di irrigazione, ecc.). Le aziende statali gestiscono tanto il commercio estero quanto quello all'ingrosso; lo Stato dirige tutta la vita commerciale.

ART. 7 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria riconosce e garantisce il diritto alla terra ai contadini lavoratori e considera suo dovere promuovere lo sviluppo socialista dell'agricoltura, organizzando aziende agricole statali, stazioni di trattori e aiutando le cooperative di produzione basate sull'associazione volontaria e sul lavoro comune.

2) Lo Stato riconosce ed appoggia ogni vero movimento cooperativo tendente alla lotta contro lo sfruttamento.

ART. 8 — 1) La Costituzione riconosce e protegge la proprietà che deriva dal lavoro.

2) La proprietà privata e l'iniziativa privata non possono contrastare agli interessi della collettività.

3) La Costituzione garantisce il diritto ereditario di successione.

ART. 9 — 1) Il lavoro è la base dell'ordinamento sociale della Repubblica popolare di Ungheria.

2) Per ogni cittadino idoneo al lavoro, lavorare secondo le proprie capacità è un diritto, un dovere e una questione d'onore.

3) I lavoratori contribuiscono alla costruzione del socialismo con il loro lavoro, con la loro partecipazione all'emulazione, rafforzando la disciplina e migliorando i metodi di lavoro.

4) La Repubblica popolare di Ungheria si sforza di realizzare il principio del socialismo: « Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro ».

CAPITOLO III

ORGANI SUPREMI DEL POTERE STATALE

ART. 10 — 1) L'organo supremo del potere statale della Repubblica popolare di Ungheria è l'Assemblea nazionale.

2) L'Assemblea nazionale, espressione della sovranità popolare, esercita tutti i diritti e decide dell'organizzazione del governo, della sua direzione e delle sue condizioni.

3) Nel quadro di questi poteri l'Assemblea nazionale:

- a) esercita il potere legislativo;
- b) stabilisce il bilancio dello Stato;
- c) determina il piano dell'economia popolare;
- d) elegge il *Presidium* della Repubblica popolare di Ungheria;
- e) elegge il Consiglio dei ministri;

## Ungheria

f) crea e sopprime ministeri, determina o modifica il compito dei diversi ministeri;

g) decide sulla dichiarazione di guerra e sulla conclusione della pace;

h) esercita il diritto di grazia.

ART. 11 — 1) L'Assemblea nazionale è eletta per una durata di 4 anni.

2) Senza il consenso dell'Assemblea nessun deputato può essere arrestato o soggetto a procedimento penale, salvo nel caso di flagrante delitto.

3) Ogni attività o atteggiamento politico, economico o di altra natura, contrario agli interessi dei lavoratori, è incompatibile con il mandato di deputato.

ART. 12 — 1) L'Assemblea nazionale si riunisce almeno due volte all'anno in sessione ordinaria.

2) L'Assemblea nazionale deve essere convocata se un terzo dei deputati ne fa domanda scritta, o se il *Presidium* della Repubblica popolare lo decide.

3) L'Assemblea nazionale elegge un Presidente, due vice-presidenti e 6 segretari fra i suoi membri.

4) Il *Presidium* della Repubblica popolare ha l'incarico di convocare l'Assemblea nazionale.

5) L'Assemblea nazionale stabilisce il suo regolamento e l'ordine delle sue discussioni, secondo l'importanza delle questioni.

ART. 13 — Le sedute dell'Assemblea nazionale sono di regola pubbliche. In casi eccezionali l'Assemblea nazionale può decidere di riunirsi a porte chiuse.

ART. 14 — 1) Il potere legislativo spetta all'Assemblea nazionale.

2) L'iniziativa delle leggi appartiene al *Presidium* della Repubblica popolare, al Consiglio dei ministri ed a ciascun deputato.

ART. 15 — 1) L'Assemblea nazionale può deliberare validamente, se almeno la metà dei deputati è presente.

2) L'Assemblea nazionale decide a maggioranza di voti.

3) Per modificare la Costituzione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei deputati.

ART. 16 — Una legge approvata dall'Assemblea nazionale deve essere firmata dal Presidente e dal segretario del *Presidium* della Repubblica popolare. Il Presidente del *Presidium* ha l'incarico di promulgare la legge, che dev'essere pubblicata nel « Giornale ufficiale ».

ART. 17 — 1) L'Assemblea nazionale nomina, quando lo ritiene necessario, commissioni d'inchiesta scelte fra i suoi membri su qualsiasi materia.

2) Tutte le autorità, uffici ed enti, al pari dei cittadini, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste da tali commissioni, devono cioè fare ad esse delle dichiarazioni sincere.

ART. 18 — 1) L'Assemblea nazionale può proclamare il suo scioglimento anche prima dello spirare del suo mandato.

2) In caso di guerra o di altre circostanze straordinarie l'Assemblea nazionale può decidere di prolungare il suo mandato per una durata determinata.

3) Il *Presidium* della Repubblica popolare può riconvocare l'Assemblea nazionale dopo il suo scioglimento, in caso di guerra o di altre circostanze straordinarie. L'Assemblea nazionale, così convocata, delibera essa stessa sul prolungamento del suo mandato.

4) Una nuova Assemblea deve essere eletta entro tre mesi dallo scioglimento.

5) Il *Presidium* della Repubblica popolare convoca la nuova Assemblea nazionale entro un mese dalla sua elezione.

ART. 19 — 1) Nella sua prima seduta l'Assemblea nazionale elegge tra i suoi membri il *Presidium* della Repubblica popolare, che si compone di un Presidente, di due vice-presidenti, di un segretario e di 17 membri.

2) Il Presidente, i vice-presidenti e i membri del Consiglio dei ministri non possono essere eletti al *Presidium* della Repubblica popolare.

ART. 20 — 1) Il *Presidium* della Repubblica popolare:

a) stabilisce la data delle elezioni all'Assemblea nazionale;

b) convoca l'Assemblea nazionale;

c) prende l'iniziativa delle leggi;

d) può ordinare un referendum sulle questioni di interesse nazionale;

## Le costituzioni europee

- e) rappresenta la Repubblica popolare nelle negoziazioni relative ai trattati internazionali;
- f) ratifica i trattati internazionali;
- g) nomina e riceve i rappresentanti diplomatici;
- h) nomina gli alti funzionari e gli ufficiali superiori delle forze armate, in conformità alle disposizioni della legge;
- i) conferisce le decorazioni e i titoli onorifici creati dall'Assemblea nazionale, ed autorizza a portare decorazioni o titoli stranieri;
- j) esercita il diritto di grazia;
- k) decide sulle questioni che gli vengono attribuite da una legge speciale.
- 2) Il *Presidium* della Repubblica popolare annulla o modifica norme, decisioni e disposizioni dei diversi organi dello Stato nel caso in cui non siano conformi alla Costituzione o si oppongono agli interessi dei lavoratori.
- 3) Il *Presidium* della Repubblica popolare scioglie gli organi locali dello Stato la cui attività non è conforme alla Costituzione o minaccia gravemente gli interessi dei lavoratori.
- 4) Quando l'Assemblea nazionale non è riunita, le sue attribuzioni sono esercitate dal *Presidium* della Repubblica popolare, che non può tuttavia modificare la Costituzione.
- 5) I decreti emanati dal *Presidium* della Repubblica popolare hanno forza di legge, ma devono essere presentati alla prima successiva seduta dell'Assemblea nazionale.
- 6) Ogni decisione e disposizione del *Presidium* della Repubblica popolare deve essere firmata dal Presidente e dal segretario del *Presidium* della Repubblica popolare. Questi decreti devono essere pubblicati sul « Giornale ufficiale ».
- ART. 21 — 1) Il mandato del *Presidium* della Repubblica popolare cessa quando l'Assemblea nazionale elegge un nuovo *Presidium*.
- 2) Il *Presidium* è responsabile verso l'Assemblea nazionale e deve rendere ad essa conto della sua attività.
- 3) L'Assemblea nazionale può in qualsiasi momento revocare il *Presidium* o uno dei suoi membri.
- 4) Il *Presidium* della Repubblica popolare può deliberare validamente se, oltre il Presidente e il segretario, sono presenti per lo meno 9 membri.
- 5) Il *Presidium* della Repubblica popolare stabilisce esso stesso il suo regolamento interno e lo presenta all'Assemblea nazionale.

## CAPITOLO IV

### L'ORGANO SUPREMO DEL GOVERNO

- ART. 22 — L'organo supremo del governo della Repubblica popolare di Ungheria è il Consiglio dei ministri.
- ART. 23 — 1) Il Consiglio dei ministri è composto:
- a) del Presidente del Consiglio;
- b) di uno o più vice-presidenti del Consiglio;
- c) di uno o più ministri di Stato e
- d) dei ministri titolari di un ministero.
- 2) I membri del Consiglio dei ministri sono eletti e revocati dall'Assemblea nazionale, su proposta del *Presidium* della Repubblica popolare.
- 3) I membri del Consiglio dei ministri possono essere presenti alle sedute dell'Assemblea nazionale e prendervi la parola, anche se non sono deputati.
- ART. 24 — I ministeri della Repubblica popolare di Ungheria sono:
- il Ministero degli Affari Esteri;
- il Ministero dell'Interno;
- il Ministero della Difesa nazionale;
- il Ministero delle Finanze;
- il Ministero della Giustizia;
- il Ministero dell'Industria pesante;
- il Ministero dell'Industria leggera;

## Ungheria

il Ministero dell'Agricoltura;  
il Ministero del Commercio estero;  
il Ministero del Commercio interno;  
il Ministero delle Costruzioni;  
il Ministero delle Comunicazioni e delle Poste;  
il Ministero dell'Educazione popolare;  
il Ministero dei Culti e dell'Istruzione pubblica;  
il Ministero della Salute pubblica.

ART. 25 — 1) Il Consiglio dei ministri:

- a) dirige l'attività dei ministeri e degli altri organi che ne dipendono;
- b) assicura l'applicazione delle leggi e dei decreti del *Presidium* della Repubblica popolare;
- c) assicura la realizzazione dei piani dell'economia nazionale;
- d) svolge tutti gli incarichi attribuitigli per legge.

2) Nei limiti delle sue attribuzioni il Consiglio dei ministri può promulgare decreti, a condizione che non siano contrari alle leggi della Repubblica popolare o ai decreti emanati dal *Presidium* della Repubblica popolare.

3) I decreti del Consiglio dei ministri sono firmati dal Presidente del Consiglio e devono essere pubblicati nel « Giornale ufficiale ».

4) Il Consiglio dei ministri può annullare o modificare ogni norma, decisione o disposizione presa da ogni altro organo dell'amministrazione dello Stato o dagli organi locali del potere statale, se contrasta con le disposizioni della Costituzione o lede gli interessi dei lavoratori.

ART. 26 — 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede le sedute del Consiglio dei ministri, vigila sull'esecuzione delle decisioni e disposizioni del Consiglio e dirige i lavori degli organi che ne sono direttamente dipendenti.

2) I ministri dirigono i rami dell'amministrazione che rientrano nella loro competenza, in virtù delle disposizioni giuridiche e delle decisioni del Consiglio dei ministri e dirigono gli organi da loro dipendenti.

3) Nell'adempimento delle loro mansioni il Presidente del Consiglio ed i ministri possono promulgare decreti, che tuttavia non possono contrastare con le leggi della Repubblica popolare, coi decreti del *Presidium* o del Consiglio dei ministri. Questi decreti devono essere pubblicati sul « Giornale ufficiale ».

ART. 27 — 1) Il Consiglio dei ministri è responsabile della sua attività di fronte all'Assemblea nazionale, e deve regolarmente rendere ad essa conto della sua attività.

2) Il Presidente del Consiglio dei ministri (o il vice-presidente) e i membri del Consiglio dei ministri sono responsabili a titolo personale della loro attività come del loro atteggiamento. Una legge speciale determina le modalità in base alle quali può esser chiesto loro conto della loro attività.

3) I membri dell'Assemblea nazionale possono rivolgere interrogazioni al Consiglio dei ministri, al suo Presidente e ai suoi membri su ogni questione di loro competenza; a tali interrogazioni i medesimi devono rispondere dinanzi al Parlamento.

ART. 28 — 1) Il Consiglio dei ministri può agire sia direttamente, sia per il tramite di uno dei suoi membri, in ogni questione concernente il governo del paese.

2) Il Consiglio dei ministri può sottoporre alla sua vigilanza diretta ogni ramo dell'amministrazione e può creare a tale scopo organi speciali.

## CAPITOLO V

### ORGANI LOCALI DEL POTERE STATALE

ART. 29 — 1) Il territorio della Repubblica popolare di Ungheria è diviso, dal punto di vista amministrativo, in dipartimenti (*comitato*), distretti, città e comuni. Le città importanti possono essere suddivise in quartieri amministrativi.

2) Il Consiglio dei ministri determina le modificazioni territoriali dei diversi organi amministrativi.

ART. 30 — 1) Gli organi locali del potere statale sono: i consigli dipartimentali, i consigli distrettuali, i consigli di città, i consigli comunali, i consigli di quartiere.

2) I membri dei consigli locali sono eletti dagli elettori locali per la durata di 4 anni.

## Le costituzioni europee

3) I membri dei consigli locali possono essere revocati, in conformità alle leggi vigenti, dagli elettori locali.

ART. 31 — 1) I consigli locali esercitano la loro attività statale sul loro territorio secondo norme costituzionalmente approvate e entro i limiti fissati dagli organi superiori.

2) I consigli locali:

a) dirigono l'attività economica, sociale e culturale;  
b) preparano il bilancio ed il piano economico locali e ne controllano l'esecuzione;

c) applicano le leggi e i decreti delle autorità superiori;

d) dirigono e controllano gli organi amministrativi inferiori;

e) vigilano alla protezione dell'ordine pubblico e al rispetto dei beni collettivi;

f) proteggono i diritti dei lavoratori;

g) dirigono e controllano il lavoro delle imprese economiche di carattere locale;

h) incoraggiano le cooperative dei lavoratori;

i) decidono su ogni questione legalmente demandata alla loro competenza.

3) I consigli locali possono promulgare decreti, nei limiti dei loro poteri, a condizione che essi non siano contrari alla legge, ai decreti-legge e ai decreti del Consiglio dei ministri, dei ministri, o dei Consigli superiori. I decreti dei consigli locali devono essere resi pubblici secondo l'uso.

4) I consigli locali possono annullare o modificare ogni decreto, decisione o disposizione di un consiglio inferiore, se tali decisioni sono contrarie alla Costituzione o alle leggi costituzionali.

ART. 32 — 1) I consigli locali si appoggiano nel loro lavoro direttamente alla popolazione ed assicurano la partecipazione attiva, l'iniziativa e il controllo dei lavoratori nell'esercizio locale del potere.

2) I consigli locali devono, almeno due volte all'anno, rendere conto della loro attività ai loro elettori.

ART. 33 — 1) Gli organi esecutivi e amministrativi dei consigli locali sono dei comitati esecutivi, eletti tra i membri dei consigli locali.

2) A capo dei comitati esecutivi si trova un presidente, dal quale dipende un segretario, che veglia sull'esecuzione delle decisioni. Il presidente, i suoi sostituti, e il suo segretario sono eletti tra i membri del comitato esecutivo.

3) I comitati esecutivi sono direttamente responsabili verso i consigli locali ed i comitati esecutivi dei consigli superiori. Essi devono, nella loro attività, rispettare le disposizioni degli organi dello Stato.

4) I comitati esecutivi e i loro membri possono essere revocati dai consigli locali.

ART. 34 — Accanto ai comitati esecutivi, gli organi amministrativi dello Stato possono costituire organi speciali i quali, dal punto di vista amministrativo, sono subordinati agli organi superiori dell'amministrazione e, dal punto di vista della loro attività immediata, dipendono invece dai comitati esecutivi.

ART. 35 — Una legge speciale determina le regole particolareggiate relative ai consigli locali e ai comitati esecutivi.

## CAPITOLO VI

### ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ART. 36 — 1) La giustizia nella Repubblica popolare di Ungheria è resa dalla Corte suprema della Repubblica popolare di Ungheria, dai tribunali superiori, dipartimentali e distrettuali.

2) Possono essere istituiti per legge tribunali speciali per giudicare su determinati delitti in determinati casi.

ART. 37 — I tribunali sono costituiti da giudici di carriera e da assessori popolari, salve le eccezioni previste dalla legge.

ART. 38 — Le sentenze della Corte suprema della Repubblica popolare di Ungheria costituiscono precedente per tutti i tribunali. A tal fine, la Corte suprema può prendere decisioni di principio che sono obbligatorie per tutti i tribunali.

ART. 39 — 1) Nella Repubblica popolare di Ungheria tutti i giudici sono eletti; i giudici eletti possono essere revocati.

2) I giudici della Corte suprema e dei tribunali superiori sono eletti per una

## Ungheria

durata di 5 anni, quelli dei tribunali dipartimentali e distrettuali per una durata di tre anni.

3) Il Presidente e i giudici della Corte suprema nonchè i presidenti dei tribunali superiori sono eletti dall'Assemblea nazionale.

4) I giudici devono render conto della loro attività ai loro elettori.

5) Una legge speciale determina le modalità per l'elezione dei giudici ai tribunali superiori, dipartimentali e distrettuali.

ART. 40 — 1) I dibattiti dei tribunali sono pubblici, salvo nei casi previsti dalla legge.

2) Gli accusati hanno il diritto di valersi di un difensore nel corso della procedura giudiziaria.

ART. 41 — 1) I tribunali della Repubblica popolare di Ungheria puniscono i nemici dei lavoratori, proteggono ed assicurano l'ordinamento politico, economico e sociale, difendono le istituzioni della Repubblica popolare e i diritti dei lavoratori; educano i lavoratori al rispetto delle norme della vita sociale collettiva e socialista.

2) I giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge.

### CAPITOLO VII

#### LA PROCURA

ART. 42 — 1) Il Procuratore generale della Repubblica popolare di Ungheria esercita la sorveglianza suprema sull'osservanza della legalità.

2) Il Procuratore generale vigila, nell'ambito della sua competenza, sull'esecuzione delle leggi da parte dei ministeri e delle amministrazioni ad essi subordinate, delle istituzioni e dei diversi servizi, degli organi locali del potere statale e dei cittadini.

3) Il Procuratore generale vigila perchè sia metodicamente perseguita ogni attività che tocchi o minacci l'ordine, la sicurezza e l'indipendenza della Repubblica popolare di Ungheria.

ART. 43 — 1) Il Procuratore generale della Repubblica popolare di Ungheria è eletto dall'Assemblea nazionale per un termine di 6 anni, e può essere revocato dall'Assemblea nazionale.

2) Il Procuratore generale è responsabile davanti all'Assemblea nazionale e deve rendere ad essa conto della sua attività.

3) I procuratori sono nominati dal Procuratore generale della Repubblica popolare di Ungheria.

4) La procura della Repubblica popolare di Ungheria è diretta dal Procuratore generale.

ART. 44 — I procuratori agiscono indipendentemente dagli organi amministrativi e dagli organi locali del potere statale.

### CAPITOLO VIII

#### DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 45 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce ai suoi cittadini il diritto al lavoro e una remunerazione corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2) La Repubblica popolare rende effettivo questo diritto grazie allo sviluppo sistematico dei mezzi di produzione dell'economia nazionale e all'impiego della mano d'opera secondo il piano economico nazionale.

ART. 46 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce ai lavoratori il diritto al riposo e alle ferie.

2) La Repubblica popolare di Ungheria rende effettivo questo diritto con la determinazione della giornata legale di lavoro, dei congedi annuali retribuiti e delle ferie dei lavoratori.

ART. 47 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria protegge la salute dei lavoratori e li aiuta in caso di invalidità.

2) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce tale aiuto e protezione con un ampio sviluppo delle assicurazioni sociali e con l'organizzazione dell'assistenza medica gratuita.

## Le costituzioni europee

ART. 48 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce ai lavoratori il diritto all'istruzione.

2) Questo diritto è reso effettivo con lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione pubblica con l'insegnamento gratuito e obbligatorio, rendendo accessibile l'insegnamento secondario e superiore, nonché i corsi complementari per adulti, e con l'incoraggiamento materiale a coloro che desiderano istruirsi.

ART. 49 — 1) I cittadini della Repubblica popolare di Ungheria sono uguali davanti alla legge e godono di uguali diritti.

2) La legge punisce severamente ogni discriminazione pregiudizievole concernente il sesso, le differenti confessione o le nazionalità.

3) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce ad ogni gruppo etnico vivente sul suo territorio la possibilità di istruirsi nella sua lingua materna e di sviluppare la propria cultura nazionale.

ART. 50 — 1) Nella Repubblica popolare di Ungheria l'uomo e la donna godono degli stessi diritti.

2) L'eguaglianza delle donne nel campo del lavoro è assicurata dalle disposizioni speciali concernenti le loro condizioni di lavoro, dal diritto ai congedi pagati durante la gravidanza, dalla difesa legale della maternità e dell'infanzia, da un sistema di istituzioni per la protezione della madre e del fanciullo.

ART. 51 — La Repubblica popolare di Ungheria protegge l'istituto del matrimonio e la famiglia.

ART. 52 — La Repubblica popolare di Ungheria rivolge cure particolari all'educazione e allo sviluppo della gioventù; protegge sistematicamente gli interessi della gioventù.

ART. 53 — La Repubblica popolare di Ungheria incoraggia efficacemente il lavoro scientifico che serve la causa dei lavoratori; incoraggia le arti rappresentanti la vita, la lotta del popolo, le arti che si ispirano alla realtà nonché le arti che proclamano la vittoria del popolo; e, con tutti i mezzi a sua disposizione, facilita lo sviluppo di un ceto intellettuale fedele al popolo.

ART. 54 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce ai cittadini la libertà di coscienza ed il diritto al libero esercizio dei culti.

2) Per assicurare la libertà di coscienza, la Repubblica popolare di Ungheria separa la Chiesa dallo Stato.

ART. 55 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria, in conformità agli interessi dei lavoratori, garantisce la libertà di parola, di stampa e di riunione.

2) Lo Stato pone a disposizione dei lavoratori i mezzi materiali necessari per l'esercizio di questi diritti.

ART. 56 — 1) In conformità alla Costituzione, la Repubblica popolare di Ungheria garantisce il diritto di associazione in vista dello sviluppo delle attività sociali, economiche e culturali dei lavoratori.

2) Per l'adempimento di questi compiti, la Repubblica popolare di Ungheria si appoggia alle organizzazioni dei lavoratori coscienti. Per proteggere l'ordinamento democratico popolare, rafforzare la partecipazione alla costruzione del socialismo, sviluppare il lavoro di educazione culturale, realizzare i diritti del popolo e per il fiorire della solidarietà internazionale, i lavoratori costituiscono dei sindacati, delle associazioni democratiche femminili e giovanili ed altre organizzazioni di massa, raggruppando tutte queste forze in un Fronte popolare democratico. In queste organizzazioni si realizzano la stretta collaborazione e l'unità democratica dei lavoratori industriali, agricoli e intellettuali. La classe operaia, guidata dalla sua avanguardia e appoggiandosi all'unità democratica del popolo, costituisce la forza direttiva dell'attività dello Stato e della società.

ART. 57 — La Repubblica popolare di Ungheria garantisce la libertà individuale e l'inviolabilità dei cittadini, il segreto della corrispondenza e l'inviolabilità del domicilio.

ART. 58 — 1) La Repubblica popolare di Ungheria garantisce a tutti i lavoratori che vivono sul suo territorio i Diritti dell'Uomo.

2) La Repubblica popolare di Ungheria accorda il diritto di asilo ai cittadini stranieri, perseguitati per il loro atteggiamento democratico o per la loro attività in favore della liberazione dei popoli.

## Ungheria

ART. 59 — I doveri fondamentali dei cittadini della Repubblica popolare di Ungheria sono: la difesa dei beni del popolo, il rafforzamento della proprietà collettiva, l'incremento della forza economica della Repubblica popolare di Ungheria, l'elevazione del tenore di vita dei lavoratori, lo sviluppo della loro cultura e il rafforzamento dell'ordine popolare democratico.

ART. 60 — È dovere d'onore di tutti i cittadini della Repubblica popolare di Ungheria prestare servizio militare in virtù della coscrizione obbligatoria.

ART. 61 — 1) La difesa della patria è dovere sacro di ogni cittadino della Repubblica popolare di Ungheria.

2) La legge punisce con il massimo rigore l'alto tradimento, la violazione del giuramento militare, il passaggio al nemico, lo spionaggio, qualsiasi pregiudizio recato alla potenza militare dello Stato, nonché il tradimento della causa della patria e dei lavoratori.

### CAPITOLO IX

#### PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE ELEZIONI

ART. 62 — 1) I deputati all'Assemblea nazionale sono eletti dai cittadini della Repubblica popolare di Ungheria con voto segreto basato sul suffragio universale, uguale e diretto.

2) I deputati devono rendere conto del loro mandato ai loro elettori.

3) Gli elettori possono revocare i deputati eletti all'Assemblea nazionale.

ART. 63 — 1) Ogni cittadino maggiorenne della Repubblica popolare di Ungheria gode del diritto elettorale.

2) La legge esclude dal diritto di voto i nemici del popolo lavoratore e gli alienati.

ART. 64 — Nelle elezioni ogni cittadino dispone di un voto. Tutti i voti sono uguali.

ART. 65 — Può essere eletto deputato all'Assemblea nazionale qualsiasi cittadino che goda del diritto elettorale.

ART. 66 — Una legge speciale determina le modalità per l'elezione e la revoca dei deputati all'Assemblea nazionale.

### CAPITOLO X

#### STEMMA, BANDIERA E CAPITALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA

ART. 67 — Lo stemma della Repubblica popolare di Ungheria è composto di un martello e di una spiga di grano in campo rotondo blu chiaro, inquadrato da una corona di spighe di grano; nella parte superiore del campo si trova una stella rossa a 5 punte, dalla quale emanano raggi sul campo, mentre nella parte inferiore si snoda un nastro rosso, bianco e verde.

ART. 68 — L'emblema della Repubblica popolare di Ungheria è una bandiera rossa, bianca e verde, che reca nel mezzo lo stemma della Repubblica popolare di Ungheria.

ART. 69 — La capitale della Repubblica popolare di Ungheria è Budapest.

### CAPITOLO XI

#### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70 — 1) La Costituzione della Repubblica popolare di Ungheria entra in vigore il giorno della sua promulgazione. Il Consiglio dei ministri è incaricato della sua applicazione.

2) Il Consiglio dei ministri deve sottoporre all'Assemblea nazionale le leggi necessarie all'applicazione della Costituzione.

ART. 71 — 1) La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica popolare di Ungheria.

2) La Costituzione e le norme vigenti sono egualmente obbligatorie per tutti gli organi statali e per tutti i cittadini.

**Boris Mirkine - Guetzévitch**

**LE COSTITUZIONI  
EUROPEE**

1954  
EDIZIONI DI COMUNITÀ  
MILANO